



Comune di Campiglia Marittima

ORDINANZA del DIRIGENTE

Settore: Settore 3

Numero **52** del 26/04/2023

OGGETTO: Ordinanza per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria sul territorio del Comune di Campiglia Marittima (Applicazione D.P.R. 753/80)

IL Dirigente del Settore

VISTA la nota della Prefettura di Livorno – Ufficio Territoriale del Governo – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico, prot. in arrivo n. 7688 del 05/04/2023 con la quale si richiama l'attenzione per l'adozione di ogni iniziativa atta a scongiurare possibili situazioni di criticità che possano interessare le infrastrutture ferroviarie e quindi potenziali danni alla regolare circolazione dei treni;

VISTO l'art. 52 del DPR n.753 del 11/07/1980 che recita: *“Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi. Muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei”;*

VISTO l'art. n.55 del DPR n.753 del 11/07/1980 che recita: *“ I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale”;*

CONSIDERATI i rischi di:

- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede ferroviaria e possibile propagazione, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

RITENUTO opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

RAVVISATA la propria competenza all'emanazione del presente atto, giusto Decreto Sindacale n. 18 del 28.08.2019 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Assetto del Territorio;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI;

ORDINA

a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Campiglia M.ma, ciascuno per la particella catastale di propria competenza:

1. di provvedere **entro 30 giorni dalla data di pubblicazione** della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune:

- al taglio dei rami, degli alberi e delle piante radicate che si protendono oltre il proprio confine, e che potrebbero, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e l'interruzione di pubblico servizio ferroviario;
- rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede ferroviaria dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle sedi della ferrovia confinanti con i propri fondi, così come previsto dagli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/80;

2. a mantenere costantemente, nel tempo, le distanze di sicurezza dalla sede ferroviaria delle alberature e di quanto altro indicato agli artt. 52-55 del D.P.R. n. 753/1980.

DISPONE

1. La pubblicazione all'Albo Pretorio telematico comunale per giorni 15.

2. L'invio della presente per opportuna conoscenza:

- alla Prefettura di Livorno - P.zza Unità d' Italia 57100 LIVORNO
- al Comando Provinciale del C.F.S. - Via degli Asili 35 – 57100 LIVORNO
- al Comando Stazione C.F.S. di Campiglia – Via Dante Alighieri 64 – 57021, VENTURINA TERME
- al Comando Polizia Provinciale - Via Indipendenza 297 – 57021 VENTURINA TERME
- al Commissariato Polizia – Via Ferrer 48 – 57025 PIOMBINO
- al Distaccamento di Polizia Stradale, via Don Sturzo 3 – 57021 VENTURINA TERME
- al Comando C.C. – Via Giordano Bruno 39 – 57025 PIOMBINO
- al Comando C.C. – Piazza Gallistru 7 – 57021 CAMPIGLIA M.MA
- al Comando C.C. – Via Enos Cerrini 35 – 57021 CAMPIGLIA M.MA
- al Comando G.F. – Via G.Lerario 100 - 57025 PIOMBINO
- al Distaccamento VV.F. Piombino – Via Bachelet - 57025 PIOMBINO
- al Compartimento ANAS di Firenze – V.le dei Mille 36 – 50131 FIRENZE
- alla Direzione R.F.I di Firenze – Via Fratelli Rosselli 5 – 50144 FIRENZE
- alla Confederazioni Italiana Agricoltori C.I.A.-via dell'Agricoltura n.29 – 57021 VENTURINA TERME
- all'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI LIVORNO, via della Costituzione 11 - 57021 VENTURINA TERME
- alla COLDIRETTI, via Firenze 23 – 57021 VENTURINA TERME
- al Comando Polizia Municipale – SEDE

3. La Polizia Municipale è incaricata alla vigilanza, al controllo e all'esecuzione in caso di

inottemperanza della presente ordinanza.

4. L'addetta stampa del Comune di Campiglia M.ma è incaricata della massima diffusione alla cittadinanza della presente ordinanza tramite i quotidiani, i sistemi di telecomunicazione locali, il sito istituzionale e ogni altro mezzo ritenuto efficace.

RENDE NOTO

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 (e successive modifiche art.32 L.689/81) del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art.650 del codice penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile, arch. Annalisa Giorgetti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Settore 3
(Grassi Alessandro)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.